Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 341

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 29 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 341 DEL 29 DICEMBRE 1975:

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975 registro n. 22 Difesa, foglio n. 135

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CUTOLO Carlo, nato il 1° ottobre 1917 a Napoli. — Ufficiale di complemento in servizio oltre confine, entrava, all'armistizio, nella lotta della resistenza portando nei primi reparti partigiani italiani operanti all'estero la sua esperienza di organizzatore e di entusiasta comandante.
Assunto il comando di una formazione, respingeva coraggiosamente, nel corso di un duro combattimento difensivo, gli sforzi di un nemico superiore in uomini e mezzi volti ad occupare una importante posizione che, se perduta, avrebbe fatto prendere alle spalle le formazioni partigiane.
Comandante energico, abile, instancabile, non esitava a sostituirsi più volte ai caduti in prima linea, impugnando un'arma automatica od un semplice fucile, trasfondendo nei suoi uomini, con la parola e l'esempio, determinazione e coraggio. — Quota del Crni Vrh (Bosnia - Jugoslavia), 23 giugno 1944.

(11365)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1975, n. **678.**

Aumento del contributo per i tavoli di studio alla stazione zoologica di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 aprile 1962, n. 172, è così modificato:

« Il canone annuo corrisposto per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti presso la stazione zoologica di Napoli è elevato, a decorrere dall'esercizio 1975, a L. 4.000.000 annui per ciascun tavolo ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 dicembre 1975, n. **679.**

Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite le corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto.

Art. 2.

La giurisdizione delle corti d'assise di Brindisi e di Taranto si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria, rispettivamente, del tribunale di Brindisi e di quello di Taranto.

Art. 3.

All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 dicembre 1975, n. **680.**

Istituzione della corte d'assise di Rimini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il circolo di corte d'assise in Rimini; esso fa parte del distretto di corte d'appello di Bologna.

Art. 2.

Il circolo di corte d'assise in Rimini è formato dal territorio sul quale ha competenza il tribunale di Rimini.

Art. 3.

All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si prov-

vede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **681.**

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, e 29 novembre 1968, n. 1352, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di procedura penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Torino adottate in data 27 ottobre 1975, dalle quali si evidenzia la necessità di assegnare due posti di assistente ordinario alla cattedra di teoria generale del processo, in quanto nessun posto di assistente, contrattista o assegnista risulta attualmente attribuito alla cattedra stessa;

Ritenuto che tale esigenza, come proposto dalle competenti autorità accademiche, può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di teoria generale del processo dei due posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di procedura penale con i citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1348 e n. 1352, in quanto non essenziali per le esigenze didattiche e scientifiche di quest'ultima cattedra;

Ritenuto che i due posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di procedura penale anzidetta con i decreti del Presidente della Repubblica n. 1348 e n. 1352 sopracitati risultano attualmente ricoperti dai professori Carlo Ettore Maiorca e Metello Scaparone e che gli stessi hanno dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di teoria generale del processo della predetta facoltà di giurisprudenza;

Considerata l'affinità tra gli insegnamenti anzidetti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette cattedre;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i due posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di procedura penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino con i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, e 29 novembre 1968, n. 1352, sono attribuiti alla cattedra di teoria generale del processo della stessa facoltà di giurisprudenza.

I professori Carlo Ettore Maiorca e Metello Scaparone, che occupano i due posti in qualità di assistenti ordinari, sono trasferiti, con il proprio consenso, alla cattedra di teoria generale del processo della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1975, n. **682.**

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 30 maggio 1976 alle ore una (legale) del 26 settembre 1976, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — DONAT-CATTIN — MALFATTI — TOROS — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 683.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento ».

La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente.

In deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dagli accantonamenti di cui al primo comma effettuati per crediti diversi da quelli ivi indicati non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

E' soppresso il quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 3

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Ripartizione, tra le regioni dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte, della somma di lire 15 miliardi, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1975, che prevede lo stanziamento di lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi, iscritti al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 28 luglio 1975;

Vista la delibera dell'11 luglio 1975, con la quale il C.I.P.E. stabilisce che la regione Piemonte, dal 1° gennaio 1975, subentra nelle attività e nelle funzioni amministrative della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti dell'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) e che a partire dal medesimo esercizio finanziario, per consentire il funzionamento dell'Ente stesso, si provvede con mezzi attinti dal fondo di finanziamento dei

programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, analogamente a quanto disposto con la delibera del 14 marzo 1972;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 1° agosto 1975, ha deliberato di ripartire la somma di lire 15 miliardi tra le regioni dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte quale contributo per il funzionamento dei Centri di servizi culturali, dei Centri di servizi sociali, dei Centri interaziendali di addestramento professionale (C.I.A.P.I.) e dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di assumere a base, ai fini della ripartizione di cui trattasi, le somme erogate ai suddetti organismi per l'esercizio finanziario 1973 ed ha deliberato di attribuire la quota di L. 2.737.350.000 per i Centri di servizi culturali, di L. 659.700.000 per i Centri di servizi sociali, di L. 3.264.150.000 per i C.I.A.P.I., di lire 8.338.800.000 per i Centri di assistenza tecnica in agricoltura ed ha stabilito la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte:

per la quota di L. 2.737.350.000 per i Centri di servizi culturali: Marche lire 61,375 milioni, Lazio lire 73,650 milioni, Abruzzo lire 294,602 milioni, Molise lire 61,375 milioni, Campania lire 497,149 milioni, Puglia lire 576,929 milioni, Basilicata lire 104,338 milioni, Calabria lire 429,628 milioni, Sardegna lire 288,464 milioni, Sicilia lire 349,840 milioni;

per la quota di L. 659.700.000 per i Centri di servizi sociali: Campania lire 80,990 milioni, Puglia lire 80,990 milioni, Basilicata lire 53,993 milioni, Calabria lire 107,987 milioni, Sardegna lire 53,993 milioni, Sicilia lire 134,983 milioni, Piemonte lire 146,764 milioni;

per la quota di L. 3.264.150.000 per i C.I.A.P.I.: Abruzzo lire 452,749 milioni, Campania lire 877,939 milioni, Puglia lire 984,158 milioni, Calabria lire 949,304 milioni;

per la quota di L. 8.338.800.000 per i Centri di assistenza tecnica in agricoltura: Marche lire 45,971 milioni, Lazio lire 561,265 milioni, Abruzzo lire 664,966 milioni, Molise lire 366,694 milioni, Campania lire 704,522 milioni, Puglia lire 861,676 milioni, Basilicata lire 414,802 milioni, Calabria lire 1.429,355 milioni, Sardegna lire 1.973,515 milioni, Sicilia lire 1.316,034 milioni;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1975;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni dell'Italia meridionale ed insulare e la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, destinato al funzionamento dei Centri di servizi culturali per L. 2.737.350.000, dei Centri di servizi sociali per L. 659.700.000, dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale (C.I.A.P.I.) per L. 3.264.150.000, dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.) per L. 8.338.800.000, è determinata come segue:

Regioni	Lire
CENTRI DI SERVIZI CULTURALI	
Marche	61.375.000
Lazio	73.650.000
Abruzzo	294.602.000
Molise	61.375.000
Campania	497.149.000
Puglia	576.929.000
Basilicata	104.338.000
Calabria	429.628.000
Sardegna	288.464.000
Sicilia	349.840.000
CENTRI DI SERVIZI SOCIALI	
Campania	80.990.000
Puglia	80.990.000
Basilicata	53.993.000
Calabria	107.987.000
Sardegna	53.993.000
Sicilia	134.983.000
Piemonte	146.764.000
C.I.A.P.I.	
Abruzzo	452.749.000
Campania	877.939.000
Puglia	984.158.000
Calabria	949.304.000
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA	
Marche	45.971.000
Lazio	561.265.000
Abruzzo	664.966.000
Molise	366.694.000
Campania	704.522.000
Puglia	861.676.000
Basilicata	414.802.000
Calabria	1.429.355.000
Sardegna	1.973.515.000
Sicilia	1.316.034.000
TOTALE	15.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire quindicimiliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 323

(11456)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, della somma di lire 30 miliardi, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1975, che prevede lo stanziamento di lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritti nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 28 luglio 1975;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 1° agosto 1975 ha deliberato di ripartire la somma di lire 30 miliardi di annualità tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano per erogazione di contributi per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574 del 1965;

Visto che nella delibera del 1° agosto 1975 il C.I.P.E., ai fini della ripartizione di cui trattasi, ha assunto a base i valori relativi al completamento delle opere del programma, tenendo conto dei lavori eseguiti, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e provincie autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi: Piemonte lire 941 milioni, Valle d'Aosta lire 134 milioni, Liguria lire 788 milioni, Lombardia lire 2.941 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 562 milioni, Veneto lire 3.458 milioni, Emilia-Romagna lire 2.723 milioni, Marche lire 1.217 milioni, Toscana lire 2.148 milioni, Umbria lire 372 milioni, Trento lire 424 milioni, Bolzano lire 411 milioni, Lazio lire 4.102 milioni, Campania lire 1.164 milioni, Abruzzo lire 1.181 milioni, Molise lire 763 milioni, Puglia lire 1.953 milioni, Basilicata lire 693 milioni, Calabria lire 905 milioni, Sicilia lire 2.797 milioni, Sardegna lire 323 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, per l'anno finanziario 1975, per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Piemonte	941.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
TOTALE	30.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire trentamiliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 322

(11454)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, della somma di L. 20.134.506, portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 177718 in data 8 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 32, foglio n. 99, con il quale è stata apportata una variazione in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'esercizio finanziario 1973 di L. 20.134.506.000;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 28 luglio 1975;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 1° agosto 1975, ha deliberato di ripartire la somma di L. 20.134.506.000 tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma), delle opere igienico-sanitarie e dell'agricoltura (zootecnia);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della popolazione, superficie, grado di disoccupazione, tasso migratorio e reddito regionale *pro-capite*, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di L. 20.134.506.000: Trento lire 153,702 milioni, Bolzano lire 174,329 milioni, Valle d'Aosta lire 219,741 milioni, Piemonte lire 723,601 milioni, Lombardia lire 1.097,045 milioni, Veneto lire 689,167 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 321,711 milioni, Liguria lire 371,614 milioni, Emilia-Romagna lire 692,660 milioni, Toscana lire 611,484 milioni, Umbria lire 1.147,398 milioni, Marche lire 1.205,452 milioni, Lazio lire 2.893,605 milioni, Abruzzo lire 758,300 milioni, Molise lire 553,463 milioni, Campania lire 2.096,225 milioni, Puglia lire 1.598,742 milioni, Basilicata lire 731,186 milioni, Sicilia lire 1.971,854 milioni, Sardegna lire 936,522 milioni, Calabria lire 1.186,705 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di L. 20.134.506.000 portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1973;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di L. 20.134.506.000 portato in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1973, è determinato come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Trento	153.702.000
Bolzano	174.329.000
Valle d'Aosta	219.741.000
Piemonte	723.601.000
Lombardia	1.097.045.000
Veneto	689.167.000
Friuli-Venezia Giulia	321.711.000
Liguria	371.614.000
Emilia-Romagna	692.660.000
Toscana	611.484.000
Umbria	1.147.398.000
Marche	1.205.452.000
Lazio	2.893.605.000
Abruzzo	758.300.000
Molise	553.463.000
Campania	2.096.225.000
Puglia	1.598.742.000
Basilicata	731.186.000
Calabria	1.186.705.000
Sicilia	1.971.854.000
Sardegna	936.522.000
TOTALE	20.134.506.000

Art. 2.

La spesa di lire ventimiliardicentotrentaquattromilionicinquecentoseimila, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 7081/residui 1973 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 321

(11455)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, della somma di lire 112,1 miliardi, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1975, che prevede lo stanziamento di lire 211,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritti al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 28 luglio 1975;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 1° agosto 1975 ha deliberato di ripartire, per l'esercizio finanziario 1975, la somma di lire 232,1 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma), delle opere igienico-sanitarie e dell'agricoltura (zootecnia);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della popolazione, superficie, grado di disoccupazione, tasso migratorio e reddito *pro-capite* ed ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 232,1 miliardi: Trento lire 2.177 milioni, Bolzano lire 2.469 milioni, Valle d'Aosta lire 3.113 milioni, Piemonte lire 10.248 milioni, Lombardia lire 15.539 milioni, Veneto lire 9.761 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 4.556 milioni, Liguria lire 5.263 milioni, Emilia-Romagna lire 9.819 milioni, Toscana lire 8.661 milioni, Umbria lire 4.878 milioni, Marche lire 5.700 milioni, Lazio lire 10.656 milioni, Abruzzo lire 10.738 milioni, Molise lire 7.836 milioni, Campania lire 29.688 milioni, Puglia lire 22.644 milioni, Basilicata lire 10.355 milioni, Calabria lire 16.807 milioni, Sicilia lire 27.928 milioni, Sardegna lire 13.264 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato che, detratte le somme di lire 15 miliardi e di lire 30 miliardi, per complessivi 45 miliardi, assegnati alle regioni con i decreti ministeriali del 14 ottobre 1975, per il finanziamento dei centri professionali trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alle regioni meridionali e per il programma di completamento degli ospedali, residuano, nel cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1975, lire 112,1 miliardi mentre lire 120 miliardi devono essere reperiti dal Ministero del tesoro mediante ricorso al mercato finanziario;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della disponibilità di lire 112,1 miliardi, in proporzione diretta alle singole quote determinate il 1° agosto 1975 dal C.I.P.E. in sede di ripartizione della complessiva somma di lire 232,1 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare con immediatezza agli interventi previsti in attuazione delle direttive di politica economica concordate con il Governo e salvo successivo conguaglio spettante a ciascuna regione a seguito del reperimento sul mercato finanziario della somma di lire 120 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello ammontare di lire 112,1 miliardi, salvo successivo conguaglio ad avvenuta variazione in aumento nel capitolo 7081 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1975 della somma di lire 120 miliardi, è così determinata:

Regioni e provincie autonome	Lire
Trento	1.051.000.000
Bolzano	1.192.000.000
Valle d'Aosta	1.504.000.000
Piemonte	4.950.000.000
Lombardia	7.505.000.000
Veneto	4.714.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.200.000.000
Liguria	2.542.000.000
Emilia-Romagna	4.742.000.000
Toscana	4.183.000.000
Umbria	2.356.000.000
Marche	2.753.000.000
Lazio	5.147.000.000
Abruzzo	5.186.000.000
Molise	3.785.000.000
Campania	14.339.000.000
Puglia	10.937.000.000
Basilicata	5.001.000.000
Calabria	8.118.000.000
Sicilia	13.489.000.000
Sardegna	6.406.000.000
TOTALE	112.100.000.000

Art. 2.

La spesa di lire centododicimiliardicentomilioni, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 324

(11453)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epaviten » fiale liofilizzate, della ditta Laboratori biofarmaceutici Dima S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 4602/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1965, con il quale venne registrata al n. 19841 la specialità medicinale denominata « Epaviten » fiale liofilizzate, a nome della ditta Laboratori biofarmaceutici Dima S.r.l., con sede in Roma, via Ugo Bassi, 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 9 giugno 1971, registrata a Roma il 14 giugno 1971 al n. 19131, con il quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla Società Intersint italiana S.p.a., con sede in Pomezia (Roma);

Accertato che la sopracitata ditta Intersint italiana S.p.a. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole in quanto le quantità ritrovate di inosinina, di acido folico e di acido ascorbico, sono risultate non corrispondenti al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta Laboratori biofarmaceutici Dima S.r.l.;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epaviten » fiale liofilizzate, registrata al n. 19841, in data 6 marzo 1965, a nome della ditta Laboratori biofarmaceutici Dima S.r.l. di Roma, acquistata, con atto privato del 14 giugno 1971, dalla Società Intersint italiana S.p.a. di Pomezia (Roma).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11228)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciumvit Padil » sciroppo, della ditta Istituto farmaco italiano Padil S.p.a., in Cormano. (Decreto di revoca n. 4599/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 febbraio 1952 e 28 giugno 1952, con i quali venne registrata al n. 1149 la specialità medicinale denominata « Calciumvit Padil » sciroppo, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 220, a nome della ditta Istituto farmaco italiano Padil S.p.a., con sede in Cormano (Milano), via Prealpi, 8;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciumvit Padil » sciroppo, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 220, di cui a decreto di registrazione n. 1149 del 28 giugno 1952, a nome della ditta Istituto farmaco italiano Padil S.p.a., con sede in Cormano (Milano), via Prealpi, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11229)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antasman », della ditta In.Fa.Ti. - Industria farmaceutica Ticino S.r.l., in Pavia. (Decreto di revoca n. 4600/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 febbraio 1949 e 27 febbraio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 1778 e 1778/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Antasman » semplice e la relativa categoria « Bromurato », a nome della ditta In.Fa.Ti. - Industria farmaceutica Ticino S.r.l., con sede in Pavia, via Brambilla, 31, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antasman » semplice nonchè della relativa categoria « Bromurato », registrate rispettivamente ai numeri 1778 e 1778/*A*, in data 19 febbraio 1949 e 27 febbraio 1968, a nome della ditta In.Fa.Ti. - Industria farmaceutica Ticino S.r.l. di Pavia.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11230)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Liquore antiasmatico », della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani, in Voghera. (Decreto di revoca n. 4598/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 aprile 1949, con il quale venne registrata al n. 1974 la specialità medicinale denominata « Liquore antiasmatico », nella confezione flacone da g 100, a nome della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani, con sede in Voghera, via Plana, 52, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Liquore antiasmatico », nella confezione flacone da g 100, registrata al n. 1974, in data 11 aprile 1949, a nome della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani, con sede in Voghera (Pavia), via Plana, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11232)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie fiale da 500 U.R. della specialità medicinale denominata « Gonadil Negroni », della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 4597/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 aprile 1959 e 16 giugno 1967 con i quali venne registrata al n. 1923/1 la serie fiale da 500 U.R. della specialità medicinale denominata « Gonadil Negroni », a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie fiale da 500 U.R. della specialità medicinale denominata « Gonadil Negroni », registrata al n. 1923/1, in data 13 aprile 1959 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a. di Cremona.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11231)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euterpina » cialdini, della ditta Farmaceutici Li.Ca.Ri., in Cesano Maderno. (Decreto di revoca n. 4601/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 512 la specialità medicinale denominata « Euterpina » cialdini, a nome della ditta Farmaceutici Li.Ca.Ri., con sede in Cesano Maderno (Milano), corso Libertà, 33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Aghipharma di Ferrara;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Euterpina » cialdini, registrata al n. 512, in data 27 agosto 1962, a nome della ditta Farmaceutici Li.Ca.Ri. di Cesano Maderno (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11227)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Losanna il 5 luglio 1974 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 10 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le tariffe postali per l'estero sono stabilite nelle misure indicate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975
Registro n. 53 Poste, foglio n. 167

TARIFFE POSTALI PER L'ESTERO

Corrispondenze

1. — Lettere: (1)		
fino a 20 gr	L.	180
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	320
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	420
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	850
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1600
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	2800
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	4600
2. — Aerogrammi	»	180
3. — Cartoline postali (1)	»	120

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:

Lettere di peso fino a 100 gr (tariffa in vigore per l'interno).

Per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale.

Cartoline postali (tariffa in vigore per l'interno).

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi:

Lettere di peso fino a 20 gr (tariffa in vigore per l'interno).

Per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale.

Cartoline postali (tariffa in vigore per l'interno).

4. — Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 50 gr	L.	50
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	80
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	150
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	250
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	400
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	700
per ogni 1000 gr o frazione in più	»	350

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . . L. 350

Stampe a tariffa ridotta:

a) per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

b) per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 50 gr	L.	25
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	40
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	75
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	125
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	200
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	350
per ogni 1000 gr o frazione in più	»	175

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . . L. 175

tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno): per ciascun oggetto . . » 50

5. — Pacchetti postali:

fino a 100 gr	»	200
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	350
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	650
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	1050

6. — Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . . » 150

Pacchi

7. — Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	fr. oro	3,50
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	4,25
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	5,00
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	6,50
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	8,00
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	10,25

8. — Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea interna di ogni singolo Paese di destinazione.

Servizi accessori e servizi vari

9. — Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte . . . . . L. 350

per ogni sacco speciale di stampe . . . . . » 1800

10. — Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati . . . . » 100

11. — Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L. C. (lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento);

A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.).

DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr Lire	A. O. per ogni 50 gr Lire
Europa (*)	—	40
Bacino mediterraneo	20	40
Africa	60	140
Americhe	80	170
Asia	70	160
Oceania	140	320

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

12. — Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 350

per ogni sacco speciale di stampe . . . . » 1800

13. — Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati . . . . L. 250

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

fino a 200 franchi oro di valore dichiarato	»	700
da fr. oro 201 a 400 di valore dichiarato	»	950
da fr. oro 401 a 600 di valore dichiarato	»	1200
da fr. oro 601 a 800 di valore dichiarato	»	1450
da fr. oro 801 a 890 di valore dichiarato	»	1700

14. — Tassa di assegno:

all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 5.000	L.	650
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	900
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000	»	1200
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	1500
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000	»	1800
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000	»	2100
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000	»	2400
oltre L. 400.000	»	2700

Se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea: oltre la tassa di assegno, soprattassa prevista per la categoria L. C. secondo il Paese di destinazione.

15. — Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . L. 200

16. — Tassa per la presentazione in dogana all'importazione:

per ogni oggetto di corrispondenza . . . . . . L. 450

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . . » 900

per ogni pacco . . . . » 900

17. — Tassa per le formalità doganali di esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 250

18. — Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47, A-55, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . » 250

19. — Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 100

20. — Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 20 franchi oro:

dopo 3 giorni non festivi, per ogni giorno (tariffa in vigore per l'interno).

21. — Tassa per avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 150

22. — Tassa d'imbarco:

per ogni pacco . . . . » 200

23. — Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . » 250

24. — Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, ecc. . . . . » 550

25. — Buoni risposta internazionali . . . . . . » 300

Bancoposta

26. — Vaglia internazionali ordinari (allo scoperto o in lista):

tassa di emissione:

fino a L. 5.000	L.	450
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	650
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000	»	800
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	1100
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000	»	1400
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000	»	1700
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000	»	2000
oltre L. 400.000	»	2300

27. — Vaglia internazionali telegrafici: oltre alla tassa indicata alla voce 26, è dovuta la tassa telegrafica.

28. — Vaglia internazionali per abbonamento a giornali esteri (AP5 e AP6):

vaglia AP5 (per i seguenti Stati: Austria, Cina, Formosa, Danimarca, Finlandia, Marocco, Norvegia, Svezia e Tunisia):

tassa di emissione:

fino a L. 5.000	L.	650
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	850
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000	»	1000
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	1300
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000	»	1600
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000	»	1900
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000	»	2200
oltre L. 400.000	»	2500

vaglia AP6 (per i seguenti Stati: Belgio, Germania federale, Lussemburgo, Svizzera e Vaticano):

tassa di emissione:

fino a L. 5.000	L.	550
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	750
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000	»	900
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	1200
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000	»	1500
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000	»	1800
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000	»	2100
oltre L. 400.000	»	2400

29. — Richiesta di autorizzazione bancaria (mod. VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti; tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

30. — Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «Pagamento in mani proprie» . . . . L. 100

31. — Tassa di rivalidazione e di duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . . . . » 200

32. — Tassa per il pagamento a domicilio (quando il beneficiario si trovi nell'impossibilità di recarsi a riscuotere i vaglia in ufficio) . . . . » 350

33. — Buoni postali di viaggio:

tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:

per ogni taglio da franchi francesi 50	L.	50
per ogni taglio da franchi francesi 100	»	100
per ogni taglio da franchi francesi 200	»	200

34. — Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero di importo fino a L. 100.000 . . . . » 100

per ogni 10.000 lire in più o frazione . . . . » 10

b) revoca di postagiro internazionale . . . . . » 500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti di peso

1. — Lettere e stampe (i pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5) . . . . kg 2
2. — Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . gr 20
3. — Pacchetti postali . . . . kg 1
4. — Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . kg 7
5. — Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg.

Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. — Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. — Cartoline dell'industria privata, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.), cartoline illustrate e biglietti di visita: cm 15 × 10,7.
3. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 23,5 × 12, tolleranza in più mm 2.
4. — Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × 14 con una tolleranza di mm 2; se a forma di rotoli, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purchè la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali: franchi oro 2230;
agenzie: franchi oro 890;
ricevitorie: franchi oro 45.

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate: 40 franchi oro.
Per i sacchi speciali: 150 franchi oro.
Per i pacchi:

del peso fino a 5 kg	40 franchi oro
da oltre 5 kg fino a 10 kg	60 » »
da oltre 10 kg fino a 15 kg	80 » »
da oltre 15 kg fino a 20 kg	100 » »

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

(11138)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIII Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Samoter », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Samoter », che avrà luogo a Verona dal 1° all'8 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(11535)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975, 15 gennaio 1975, 5 aprile 1975, 18 giugno 1975 e 19 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11526)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1974 con il quale, in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni legislative, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1976;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1976 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: GUI

(11547)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1975.

Nuove disposizioni intese a disciplinare le proporzioni tra le diverse categorie di investimento delle aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 32, lettera *d*), e 33 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 giugno 1973, 18 luglio 1974 e 30 gennaio 1975, in materia di investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visti i decreti in data 15 dicembre 1973, 5 luglio 1975, 20 agosto 1975 e il provvedimento in data 11 febbraio 1975, emanati in via d'urgenza dal Ministro per il tesoro, nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, riguardanti gli investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni in materia di credito all'agricoltura;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'urgenza di dettare nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito;

Decreta:

E' fatto obbligo alle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria, con esclusione delle casse rurali ed artigiane e dei monti di credito su pegno di seconda categoria, di effettuare, nel corso del primo semestre 1976, investimenti in titoli a reddito fisso in lire, secondo le modalità e i tempi di applicazione che saranno indicati dalla Banca d'Italia, in misura pari al 30 per cento dell'incremento dei depositi a risparmio e in conto corrente relativo al semestre dicembre 1975-maggio 1976, computando i titoli al valore nominale.

Tali investimenti dovranno essere portati ad accrescimento della consistenza, al valore nominale, dei titoli di proprietà a reddito fisso in lire al 31 dicembre 1975, risultante dagli obblighi di investimento e dai vincoli stabiliti con i provvedimenti citati in premessa.

Gli investimenti corrispondenti all'aliquota del 30 per cento dell'incremento dei depositi dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

1) per almeno il 9 per cento di detto incremento: in titoli emessi da istituti di credito fondiario ed edilizio e in obbligazioni di credito agrario di miglioramento;

2) per il rimanente: in obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare che saranno indicati dalla Banca d'Italia, nonchè da altri enti che la stessa Banca d'Italia ha facoltà di indicare; in obbligazioni emesse da sezioni per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità; in titoli di Aziende autonome dello Stato e obbligazioni CREDIOP per conto del Tesoro, in certificati speciali di credito del Tesoro, nonchè in speciali cartelle emesse dalla sezione di credito provinciale e comunale della Cassa depositi e prestiti.

Tutti i titoli indicati sopra potranno essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di investimento a condizione che rechino cedola non inferiore all'8 per cento. I certificati speciali di credito emessi dal Tesoro per il consolidamento dei finanziamenti concessi ad enti ospedalieri, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1974, potranno essere utilizzati agli stessi fini in misura non superiore al 3 per cento dell'incremento dei depositi. Analogamente, le speciali cartelle emesse dalla sezione autonoma di credito provinciale e comunale della Cassa depositi e prestiti potranno essere utilizzate in misura non superiore al 3 per cento dell'incremento dei depositi.

La Banca d'Italia emanerà istruzioni al fine di assicurare il collocamento di obbligazioni di credito agrario di miglioramento fra le aziende di credito aventi proprie sezioni di credito agrario o partecipanti ad istituti di credito agrario in misura tale che l'assorbimento di tali titoli risulti complessivamente non inferiore all'1,5 per cento dell'incremento dei depositi dell'intero sistema delle aziende sottoposte all'obbligo di investimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona ».

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1975, i poteri conferiti al sig. Benito Pavoni, in qualità di commissario governativo della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1975.

(11468)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Intercomunale carpentieri ed affini », in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, il dott. Illio Zani è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Intercomunale carpentieri ed affini », in Bologna, in sostituzione del dott. Gastone Casadei, dimissionario.

(11469)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ventimiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Ventimiglia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513/M)

Autorizzazione al comune di Cinisello Balsamo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Cisinello Balsamo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 174.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5514/M)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Riccione (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 174.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo supplettivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5515/M)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5516/M)

Autorizzazione al comune di Melilli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Melilli (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5517/M)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.613.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525/M)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.418.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5526/M)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere di mutuo di lire 2.879.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5527/M)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472/M)

Autorizzazione al comune di Assemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Assemini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5473/M)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.027.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5475/M)

Autorizzazione al comune di Serramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Serramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5531/M)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5476/M)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477/M)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478/M)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480/M)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Abbasanta (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481/M)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5483/M)

Autorizzazione al comune di Portopalo di Capo Passero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Portopalo di Capo Passero (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485/M)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486/M)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Neoneli (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487/M)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Masullas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488/M)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Mogoro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5489/M)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Gonnostramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5490/M)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5491/M)

Autorizzazione al comune di Baratili San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Baratili San Pietro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492/M)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Assolo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493/M)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5494/M)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 583.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5495/M)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 726.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5496/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 681.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5497/M)

Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5498/M)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5499/M)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5500/M)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Allai (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5501/M)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5502/M)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 465.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5503/M)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5504/M)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5505/M)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5506/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5507/M)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 416.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5508/M)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.104.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5509/M)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5510/M)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 883.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5511/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.653.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512/M)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 735.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518/M)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519/M)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520/M)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 711.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521/M)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522/M)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 779.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523/M)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524/M)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Tresnuraghes (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5528/M)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Boroneddu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5529/M)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Siris (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5530/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 8192 della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 novembre 1975.

(5474/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile, per uffici della Amministrazione dei lavori pubblici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1911, n. 1249, concernente il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e sue modificazioni;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia il ruolo organico dei coadiutori stenodattilografi di questo Ministero è stato aumentato tra gli altri di quarantadue unità complessivamente.

che con decreto ministeriale di concerto con il Ministero del tesoro e con quello della riforma della pubblica amministrazione 25 gennaio 1975, n. 21816, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975, registro n. 11, foglio n. 185, le suddette unità di personale sono state attribuite al ruolo dei coadiutori stenodattilografi del genio civile;

Ritenuto che nel ruolo dei coadiutori stenodattilografi del genio civile sono vacanti quarantadue posti tenuto anche conto dell'applicazione delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque è opportuno che i suddetti quarantadue posti disponibili siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Considerato che occorre effettuare la riserva dei posti di cui all'art. 8 del citato decreto presidenziale n. 1077;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato tra l'altro autorizzato, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto che ai fini dell'espletamento del presente concorso occorre abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale necessario rivestono carattere di estrema urgenza;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuto che non essendo possibile prevedere il numero dei partecipanti al concorso è mecessario rinviare la determinazione dei giorni e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte;

Ritenuto che, tutto quanto sopra premesso, può essere bandito un concorso pubblico regionale, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova presso gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile per uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto; un terzo dei posti suddetti, e cioè quattordici, è riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo solo dopo che avrà compiuto 5 anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado, licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei diplomi corrispondenti, diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato, devono, essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato, condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione, aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'arti-

colo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni precisate nei commi precedenti e circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che abbiano la firma non autenticata o non recante il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio. Le materie su cui verteranno la prova scritta ed il colloquio sono elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il luogo e la data in cui si svolgerà la prova d'esame saranno determinati con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà altresì comunicato ai singoli aspiranti direttamente.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio e pubblicata.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verra affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune, delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro é l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estrattto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione, di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 293

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami previsti dall'art. 5 del bando di concorso verteranno sulle seguenti materie:

a) *la prova scritta*:

saggio di composizione italiana oppure aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

b) *la prova pratica*:

scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di cinque minuti e trascrizione del bando medesimo in scrittura normale a macchina;

c) *il colloquio*:

diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici; elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo regno italico (1805) fino ai giorni nostri; elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza, nell'ambito della regione Veneto.

Data, ...

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o ribedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non e soggetta a legalizzazione. La firma potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1941, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonché infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero

alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonché i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al peronale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(11544)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1975, n. 90, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, è costituita come segue:

Presidente:

Camussi ing. Sergio, dirigente superiore.

Membri:

Battistelli ing. Franco, primo dirigente;

Coradini ing. Alessio, direttore di divisione ad esaurimento;

Capuano ing. Federico, direttore di divisione ad esaurimento;

Barbagallo dott. Antonino, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Cantoni Giorgio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 308

(11401)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1975, n. 3251, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113;

Visto che il dirigente superiore Camussi ing. Sergio è impossibilitato ad assolvere l'incarico di presidente della suddetta commissione a causa dei gravosi impegni derivanti dalla sua applicazione negli uffici della direzione generale;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il primo dirigente Battistelli ing. Franco è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, in sostituzione del dirigente superiore Camussi ingegner Sergio.

Art. 2.

Il direttore di divisione ad esaurimento Perino ing. Vincenzo è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente art. 1, in sostituzione del primo dirigente Battistelli ing. Franco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 309

(11402)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1975, n. 3251, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113;

Visto che il direttore di divisione ad esaurimento Capuano ing. Federico è impossibilitato, per motivi di salute, ad assolvere l'incarico di membro della suddetta commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore aggiunto di divisione Cefaro dott. arch. Giancarlo è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, in sostituzione del direttore di divisione ad esaurimento Capuano ing. Federico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 291

(11403)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1975, n. 3251, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113;

Visto che il direttore di sezione Cantoni Giorgio è impossibilitato ad assolvere l'incarico di segretario della suddetta commissione a causa dei gravosi impegni derivanti dalla sua applicazione presso l'ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Ruggeri dott. Alvaro è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore (tabella XVIII), bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, in sostituzione del direttore di sezione Cantoni Giorgio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 290

(11404)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero degli affari esteri, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, venti posti di coadiutore, seconda classe di stipendio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento, di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133), l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 12 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . . . .

Data, . .

Firma . . . . . .

Visto del comando: . .

(11483)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina nucleare.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 novembre 1975, n. 1323, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina nucleare.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(11492)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 ottobre 1975, n. 274, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso), via Cavour, 2.

(11491)

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bordighera (Imperia), via Aurelia, 66.

(11490)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 ottobre 1975, n. 1023, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), via Savorgnano, 2 - tel. 0434/80442.

(11493)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECASSIANO

Concorso ad un posto di assistente del reparto di medicina del C° ospedale

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 ottobre 1975, n. 12/7, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di medicina del C° ospedale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. Sono richiamate inoltre le disposizioni stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecassiano (Macerata).

(11494)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario e un posto di assistente di neurologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;
due posti di assistente di accettazione sanitaria e pronto soccorso;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia), viale Principe Amedeo, 20 - tel. 49741 - 48447-8.

(11495)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1975, n. 52.

Nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42: « Provvedimenti per la promozione dello sport in Piemonte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 25 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, è fissato per l'anno 1975 un nuovo termine che scadrà il 31 dicembre.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 novembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1975, n. 53.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 25 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è soppresso.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 novembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1975, n. 54.

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 25 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in coerenza con il piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali, provvede a realizzare, previa consultazione delle comunità montane e delle province, interventi in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, con la predisposizione di programmi annuali delle opere relative.

Art. 2.

Gli interventi della Regione riguardano in particolare le seguenti opere:

1) nei territori dei bacini montani, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche ed integrazioni:

a) opere di sistemazione idraulico-forestale;

b) rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse;

c) ricostituzione di boschi deteriorati;

d) lavori di difesa contro la caduta di valanghe;

e) opere di difesa degli abitati;

2) opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche ed integrazioni;

3) lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, e successive modifiche ed integrazioni;

4) opere di consolidamento e trasferimento di abitati, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;

5) acquisto di terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da destinare alla formazione di boschi e foreste.

La Regione può sostituirsi alle amministrazioni provinciali e comunali ed altri enti nei casi in cui essi non intendano esercitare le facoltà loro riconosciute dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 3.

I programmi annuali di intervento di cui al precedente art. 1, formulati organicamente per bacino idrografico, sono predisposti dall'ufficio regionale preposto alla tutela dell'ambiente con la collaborazione degli uffici del genio civile e degli ispettorati forestali, entro il 30 aprile.

Essi devono tenere conto:

a) delle situazioni di maggior dissesto risultanti dal rapporto sulla sistemazione idraulica e forestale del territorio regionale;

b) dei piani di sviluppo e dei programmi stralcio annuali delle comunità montane di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) degli eventuali programmi predisposti dallo Stato e dalle province per le opere di loro competenza.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la commissione regionale per la sistemazione idraulica e forestale, di cui all'art. 8 della presente legge, adotta annualmente, entro il 31 maggio, programmi di intervento per nuove opere e per opere di conservazione e manutenzione.

Art. 5.

Gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge sono a totale carico della Regione, che provvede alla loro realizzazione direttamente o attraverso le comunità montane per i territori classificati montani e le province per i restanti territori. I relativi lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta o in appalto.

Per le opere eseguite dalla Regione, i relativi progetti esecutivi sono predisposti dagli uffici del genio civile e dagli ispettorati forestali, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e per territorio.

I progetti esecutivi delle opere, redatti dagli uffici del genio civile e dagli ispettorati forestali o dagli enti concessionari di cui al primo comma del presente articolo, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, su parere degli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente per opere di importo fino a lire 100 milioni e su parere della commissione per la sistemazione idraulica e forestale di cui all'art. 8 della presente legge per opere di importo superiore a lire 100 milioni.

Con il medesimo decreto con cui si approva il progetto esecutivo delle opere, il presidente della giunta regionale ne determina il finanziamento.

Per i lavori da eseguirsi a cura degli uffici regionali, con il decreto di approvazione del progetto è disposto l'accreditamento dei fondi necessari.

Art. 6.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni, è sufficiente, in luogo del collaudo, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, controllato e vistato dall'ufficio regionale competente.

Per le opere eccedenti l'importo di lire 50 milioni, il collaudatore è nominato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Con successivi provvedimenti il presidente della giunta Regionale, o un suo delegato, approva gli atti di collaudo e dispone la liquidazione dei lavori.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.

L'esecuzione delle opere date in concessione ai sensi del precedente art. 5 è sottoposta alla sorveglianza degli uffici regionali. Gli enti concessionari potranno utilizzare per le spese generali una quota non superiore al 15 % dell'importo progettuale delle opere.

I programmi annuali di intervento, di cui all'art. 3 della presente legge, dovranno prevedere un accantonamento di fondi, pari al 10 % dello stanziamento globale, da destinare al finanziamento degli eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

L'approvazione dei progetti esecutivi concernenti opere di sistemazione idraulica e forestale implica la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime.

Art. 7.

Le opere previste nei progetti esecutivi approvati con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della presente legge, devono essere ultimate entro un anno dalla data di approvazione del progetto, salvo comprovati casi di forza maggiore derivanti da gravi avversità atmosferiche.

Art. 8.

Presso la Regione è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la commissione per la sistemazione idraulica e forestale composta da:

a) l'assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;

b) l'assessore regionale alle opere infrastrutturali o un suo delegato;

c) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;

d) l'ispettore regionale delle foreste;

e) un funzionario tecnico degli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente;

f) un funzionario tecnico assegnato agli uffici regionali per le opere infrastrutturali;

g) cinque esperti nelle discipline di ingegneria idraulica, scienze geologiche e scienze forestali designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

h) un rappresentante del magistrato per il Po.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario addetto agli uffici regionali per la tutela dell'ambiente.

La commissione formula:

a) il parere di cui all'art. 5, terzo comma, della presente legge, sui progetti esecutivi delle opere di sistemazione idrogeologica e forestale;

b) il parere di cui al precedente art. 4 sui programmi annuali di intervento.

Gli esperti designati dal consiglio regionale devono dichiarare all'atto della nomina di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con enti od imprese interessate alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

La commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 9.

Agli operai assunti a tempo determinato per lavori eseguiti *in amministrazione diretta dalla Regione o dagli enti concessionari* si applicano i contratti collettivi di lavoro.

L'assunzione non può superare in ogni caso la durata massima di 165 giornate lavorative.

Art. 10.

Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5000 milioni per l'anno 1975.

Le spese occorrenti alla realizzazione dei programmi per gli anni 1976 e successivi saranno autorizzate con apposite leggi regionali.

Alla spesa di cui al primo comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al 15 % e per una durata non superiore a trenta anni, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La *giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria de*liberazione, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 87, con la denominazione « Proventi dei mutui autorizzati per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e la dotazione di lire 5000 milioni. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. 1130, con la denominazione « Spese per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e lo stanziamento di lire 5000 milioni.

All'onere per l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 375 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nella rispettiva misura di 350 milioni e di 25 milioni, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 394, con la denominazione « Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e lo stanziamento di 350 milioni, nonchè del cap. 1420, con la denominazione « Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e lo stanziamento di 25 milioni.

Al maggior onere ricadente nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi, valutato in 375 milioni, si farà fronte, fino alla completa estinzione dei mutui di cui ai precedenti commi, mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 385 e 1114 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, rispettivamente nella misura di 150 milioni e *225 milioni*.

Alla spesa di funzionamento della commissione di cui al precedente art. 8, valutata in 1 milione annuo, si provvede, a partire dall'anno finanziario 1975, con lo stanziamento del cap. 380 del bilancio regionale.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Norma transitoria

Per il primo anno di applicazione della presente legge i termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono fissati rispettivamente in 30, 60 e 120 giorni a far tempo dall'entrata in vigore della legge medesima. Parimenti, il parere, di cui all'art. 4, della commissione regionale per la sistemazione idraulica e forestale è sostituito dal parere del consiglio regionale.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 novembre 1975

VIGLIONE

(10962)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1975, n. 59.

Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 16: « Approvazione dello statuto della comunità montana del Marmo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 11 dello statuto della comunità montana del Marmo, è sostituito dal seguente « I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni col cessare, per qualsiasi motivo, della loro carica di consigliere comunale. Restano in carica, però, fino alla designazione dei nuovi consiglieri, che devono essere nominati, comunque, entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 25 dello stesso statuto è sostituito dal seguente « Il tesoriere della comunità è nominato fra gli istituti di credito operanti nella zona ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 novembre 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1975, n. 60.

Rifinanziamento legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, contenente norme per la concessione di contributi per il completamento e l'ampliamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi da erogare ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, rifinanziata con legge regionale 5 novembre 1974, n. 25, è autorizzato, nell'anno finanziario 1975, un ulteriore limite di impegno di L. 866.000.000 sul cap. 591.

Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sullo stesso capitolo o su quello corrispondente a partire dall'anno 1976 e fino all'anno 2009, la cui copertura verrà assicurata dai fondi derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 novembre 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1975, n. 61.

Abrogazione della legge regionale 5 giugno 1973, n. 11, recante « Modifica terzo comma art. 14 della legge sulla disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale 22 luglio 1975, n. 382, è abrogata la legge regionale 5 giugno 1973, n. 11, recante « Modifica terzo comma art. 14 della legge sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali ».

In conseguenza, con effetto dalla stessa data, ha luogo la riviviscenza del terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 novembre 1975

VERRASTRO

(11085)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753410)